FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 280/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 82 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Pierfrancesco MIELE, Costantino RUSSO, Giovanni Jacopo CECERE, Francesco IAZZETTI e della società ATLETICO BENEVENTO DC ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Pierfrancesco MIELE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atletico Benevento D.C. A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Atletico Benevento DC A.S.D. – Aurelio M. Pacillo ASD dell'11.1.2026 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Atletico Benevento DC A.S.D. nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Iazzetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

  Costantino RUSSO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Atletico Benevento DC A.S.D, in violazione:
  a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Polisportiva Apollosa - Atletico Benevento DC A.S.D. dell'1.3.2026 valevole per la Coppa Campania Provinciale di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di capitano la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società Atletico Benevento DC A.S.D. nella quale è indicato il proprio nominativo e quello del calciatore sigg. Francesco Iazzetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento di entrambi;
  b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società Atletico Benevento DC A.S.D. pur non essendo tesserato per tale società, in occasione dell'incontro Polisportiva Apollosa - Atletico Benevento DC A.S.D. dell'1.3.2026 valevole per la Coppa Campania Provinciale di Terza Categoria;
  c) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società Atletico Benevento DC A.S.D., all'incontro Polisportiva Apollosa - Atletico Benevento DC A.S.D. dell'1.3.2026 valevole per la Coppa Campania Provinciale Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;;

  Giovanni Jacopo CECERE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Atletico Benevento D.C. A.S.D., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Castelfranco Calcio - Atletico Benevento DC A.S.D del 14.3.2026 ed Aurelio M. Pacillo A.S.D.- Atletico Benevento DC A.S.D. dell'11.4.2026 valevoli per il

campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di capitano le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società Atletico Benevento DC A.S.D. nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Iazzetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

Francesco IAZZETTI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Atletico Benevento DC A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazio-ne a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società Atletico Benevento DC A.S.D., agli incontri Atletico Benevento DC A.S.D. – Aurelio M. Pacillo A.S.D. dell'11.1.2026, Castelfranco Calcio - Atletico Benevento DC A.S.D del 14.3.2026 ed Aurelio M. Pacillo A.S.D.- Atletico Benevento DC A.S.D. dell'11.4.2026, tutti valevoli per il campionato di Terza Categoria, nonchè all'incontro Polisportiva Apollosa - Atletico Benevento DC A.S.D. dell'1.3.2026 valevole per la Coppa Campania Provinciale di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

ATLETICO BENEVENTO DC ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Pierfrancesco Miele e Giovanni Jacopo Cecere ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Francesco Iazzetti e Costantino Russo hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Pierfrancesco MIELE,
  - Sig. Costantino RUSSO,
  - Sig. Giovanni Jacopo CECERE,
  - Sig. Francesco IAZZETTI,
  - Società ATLETICO BENEVENTO DC ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Federici;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Pierfrancesco MIELE,
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Costantino RUSSO,
  - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giovanni Jacopo CECERE,

- 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Francesco IAZZETTI,
- € 225,00 (duecentoventicinque/00) di ammenda e 4 (quattro) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza s.s. 2026/2027 per la società ATLETICO BENEVENTO DC ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò